24 ottobre 2024

D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (Decreto Omnibus) novità in materia IP

Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. «**Decreto Omnibus**») ha completato il suo *iter* legislativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 236 dell'8 ottobre 2024) della **Legge di conversione del 7 ottobre 2024, n. 143**, entrata in vigore il 9 ottobre 2024.

Tra le «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», gli artt. 6-bis e 6-ter del Decreto Omnibus sono orientati a rafforzare e rendere più efficace la prevenzione e la repressione della pirateria digitale a tutela del diritto d'autore.



Decreto Omnibus - art. 6-bis

PRINCIPALI MODIFICHE ALLA LEGGE 14 LUGLIO 2023, N. 93

A. Il Decreto Omnibus ha modificato l'art. 2, co. 1, della Legge 14 luglio 2023, n. 93 (c.d. «Legge Antipirateria»).

L'AGCOM potrà ordinare ai prestatori di servizi (compresi i prestatori di accesso alla rete) «[...] di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente [versione precedente: «univocamente»] destinati ad attività illecite».

<u>Punti di attenzione</u>: (i) non è individuato in modo chiaro e univoco il criterio di «prevalenza»; (ii) non si tiene in considerazione che ogni indirizzo IP è connesso a numerosi server virtuali, pertanto non risulta agevole stabilire quale di questi sia «prevalente»; e (iii) permane il rischio del c.d. «overblocking» (i.e. blocco accidentale di indirizzi IP leciti), come accaduto il 19 ottobre 2024 con l'erroneo blocco di Google Drive.

B. Il Decreto Omnibus ha introdotto l'art. 5-bis nella Legge Antipirateria, secondo cui «I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite».

<u>Punti di attenzione</u>: (i) incertezza interpretativa e applicativa delle nuove disposizioni e difficoltà di coordinamento rispetto a quelle già contenute nella Legge Antipirateria; (ii) attività di controllo e riabilitazione riservata ai soli soggetti menzionati nell'art. 5-bis, senza coinvolgimento anche di ulteriori operatori del mercato dei servizi dell'informazione (e.g. servizi di hosting e server cloud, DNS resolver provider, ecc.).



Decreto Omnibus – art. 6-bis

PRINCIPALI MODIFICHE ALLA LEGGE 14 LUGLIO 2023, N. 93

C. Il Decreto Omnibus ha introdotto l'art. 7-bis nella Legge Antipirateria, in base al quale AGCOM stabilisce, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma (c.d. «Piracy Shield», operativa dal 31 gennaio 2024) «limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito».

L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2».

Punti di attenzione: (i) difficoltà di coordinamento operativo tra gli artt. 5-bis e 7-bis, con particolare riferimento alle procedure di riabilitazione e/o sblocco ivi previste; (ii) eliminazione del limite massimo di indirizzi IP che possono essere bloccati contemporaneamente (dopo il primo anno di operatività della Piracy Shield), con conseguente aggravio dell'attività di monitoraggio e di segnalazione; (iii) inevitabile riduzione degli indirizzi IP complessivamente accessibili.



Decreto Omnibus – art. 6-ter MODIFICHE ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

L'art. 6-ter del Decreto Omnibus ha introdotto l'art. 174-sexies nella Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (la Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – «LdA»). La nuova norma è volta a garantire un più efficace contrasto alla pirateria online, anche attraverso la previsione di specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione, la cui omissione è ora sanzionata penalmente.

In particolare:

L'art. 174-sexies, co. 1, LdA prevede che (i) i prestatori di servizi di accesso alla rete, (ii) i soggetti gestori di motori di ricerca, (iii) i fornitori di servizi della società dell'informazione, (iv) gli operatori di content delivery network, (v) i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, (vi) gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web «quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge [i.e. LdA], dell'articolo 615-ter [i.e., reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico] o dell'articolo 640-ter [i.e., reato di frode informatica] del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili».

L'art. **174-sexies**, **co. 2**, **LdA** obbliga i soggetti di cui all'elenco del precedente co. 1 a designare e a notificare ad AGCOM «un <u>punto di contatto</u> che consenta loro di <u>comunicare</u> <u>direttamente</u>, per via elettronica, <u>con l'Autorità</u> medesima, ai fini dell'esecuzione della presente legge [i.e. LdA]».

L'art. **174-sexies, co. 3, LdA** prevede che, fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della **segnalazione** (di cui al co. 1) o della **comunicazione** (di cui al co. 2) sono sanzionate con la reclusione fino a un anno, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24-bis del D.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231.



Decreto Omnibus – art. 6-ter

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

Punti di attenzione: (i) obblighi di sorveglianza continua e generalizzata in capo agli operatori di accesso alla rete; (ii) rischio di eccessive segnalazioni, dovute alla mancanza di criteri oggettivi per l'individuazione delle condotte sospette e/o illecite; (iii) necessità di coordinamento con la normativa europea (e, in particolare, al Regolamento UE 2022/2065 – «Digital Services Act, DSA»)* e nazionale, in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 – «Codice Privacy»)**.

- (*) Il **DSA** individua un'esclusione di responsabilità per i prestatori di servizi intermediari consistenti (tra gli altri) in servizi noti come semplice trasporto (cosiddetto "mere conduit"), a meno che il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Per gli operatori di accesso si ribadisce l'esenzione di responsabilità rispetto a condotte omissive.
- (**) L'art. 132 del **Codice Privacy** prevede la facoltà di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, con <u>esclusione di tutti i contenuti relativi alle comunicazioni</u>. Tuttavia, l'art. 174-sexies LdA prevede che, in caso di sospette illegalità, <u>ciascun provider debba monitorare e conservare i contenuti di navigazione web.</u>

Contatti

Licia Garotti

Partner

lgarotti@pglex.it

T. (+39) 02 303051

Milano

Mattia Pivato

Associate

E. mpivato@pglex.it

T. (+39) 02 303051

Milano

Marco Galli

Counsel

mgalli@pglex.it

T. (+39) 02 303051

Milano

Costanza Sandrucci

Associate

E. csandrucci@pglex.it

T. (+39) 02 303051

Milano